

C) GIUNTA REGIONALE E ASSESSORI

(BUR20090163)

(5.3.0)

D.g.r. 7 agosto 2009 - n. 8/10120**Statuto del Parco regionale di Montevecchia e Valle del Curone - Adeguamento alla l.r. n. 13/2008****LA GIUNTA REGIONALE**

Viste:

– la legge regionale 30 novembre 1983, n. 86 «Piano generale delle aree regionali protette. Norme per l'istituzione e la gestione delle riserve dei parchi e dei monumenti naturali nonché delle aree di particolare rilevanza ambientale» e successive modificazioni;

– la legge regionale 16 settembre 1996, n. 26 di «Riorganizzazione degli enti gestori delle aree protette regionali» e successive modificazioni;

Viste:

– la legge regionale 16 luglio 2007, n. 16 «Testo unico delle leggi regionali in materia di istituzione di parchi», ed in particolare il Capo VI, relativo al Parco di Montevecchia e della Valle del Curone;

– la legge regionale 7 aprile 2008, n. 13 recante «Modifiche e integrazioni alla legge regionale 16 luglio 2007, n. 16 (Testo unico delle leggi regionali in materia di istituzione di parchi) – Istituzione del Parco naturale di Montevecchia e della Valle del Curone e ampliamento dei confini del parco regionale»;

Preso atto che:

– con la legge regionale 13/2008 di istituzione del Parco naturale di Montevecchia e della Valle del Curone, la Provincia di Lecco ed il Comune di Merate sono entrati a far parte del Parco e sono stati inseriti nel Consorzio di gestione dello stesso;

– si è pertanto reso necessario modificare lo Statuto del Consorzio, al fine di rivedere le quote di partecipazione e contribuzione degli enti consorziati e attribuire una quota alla Provincia di Lecco ed al Comune di Merate;

Vista la nota 1325 del 13 giugno 2009, pervenuta in data 15 giugno 2009 (prot. T1.2009.0011743), con la quale il Presidente del parco ha trasmesso alla Regione la seguente documentazione:

- copia conforme della deliberazione dell'assemblea consortile n. 3 del 23 marzo 2009 avente ad oggetto «Adeguamento Statuto vigente ai disposti della legge regionale 13/2008 ed altre modifiche – Approvazione schema nuovo Statuto»;
- copia conforme delle seguenti deliberazioni di consiglio comunale e consiglio provinciale con le quali si approva, da parte degli enti consorziati, l'adeguamento dello statuto del parco ai disposti della legge regionale 13/2008:
 - Comune di Cernusco Lombardone – delibera n. 26 del 17 aprile 2009;
 - Comune di Lomagna – delibera n. 27 del 20 aprile 2009;
 - Comune di Missaglia – delibera n. 10 del 30 aprile 2009;
 - Comune di Montevecchia – delibera n. 15 del 30 marzo 2009;
 - Comune di Olgiate Molgora – delibera n. 20 del 30 aprile 2009;
 - Comune di Osnago – delibera n. 6 del 3 aprile 2009;
 - Comune di Perego – delibera n. 17 del 30 aprile 2009;
 - Comune di Rovagnate – delibera n. 14 del 31 marzo 2009;
 - Comune di Sirtori – delibera n. 11 del 28 aprile 2009;
 - Comune di Viganò – delibera n. 11 del 24 aprile 2009;
 - Comune di Merate – delibera n. 19 del 31 marzo 2009;
 - Provincia di Lecco – delibera n. 12 del 6 aprile 2009;

Visto il testo dello Statuto del Parco regionale di Montevecchia e Valle del Curone, composto da 25 articoli;

Rilevato che il testo proposto risulta conforme ai principi e alle disposizioni delle vigenti normative statali e regionali in materia di aree protette e organizzazione dei consorzi di enti locali;

Ritenuto pertanto di approvare il testo proposto dello Statuto del Parco regionale di Montevecchia e Valle del Curone, in adeguamento alle disposizioni della legge regionale 13/2008 e di definire altresì che il nuovo Statuto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione;

Ad unanimità di voti, espressi nelle forme di legge

Delibera

1) di approvare lo Statuto del Parco regionale di Montevecchia e della Valle del Curone, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, composto da 25 articoli, nel testo adottato dagli enti costituenti il Consorzio con gli atti deliberativi indicati in premessa e trasmesso con nota del Presidente del Parco;

2) di stabilire che lo Statuto del Parco regionale di Montevecchia e della Valle del Curone entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione;

3) di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il segretario: Pilloni

STATUTO**Titolo 1
GENERALITÀ****Art. 1 – Costituzione del Consorzio**

1. In esecuzione della legge regionale 86/83 e sue successive modificazioni e della l.r. n. 16/2007, è costituito il «Consorzio per la gestione del parco naturale regionale di Montevecchia e della Valle del Curone» in sigla «Consorzio parco regionale Montevecchia e Valle Curone».

2. Fanno parte del Consorzio i Comuni di Montevecchia, Sirtori, Perego, Rovagnate, Olgiate Molgora, Cernusco Lombardone, Lomagna, Missaglia, Viganò, Osnago, Merate e la Provincia di Lecco.

3. Il Consorzio è ente pubblico con propria personalità giuridica.

Art. 2 – Sede – Finalità e funzioni del Consorzio

1. Il Consorzio ha lo scopo di gestire il parco naturale di Montevecchia e della Valle del Curone istituito con l.r. 77/83 svolgendo le funzioni previste dall'art. 21 della l.r. n. 86 del 30 novembre 1983 e sue successive modificazioni in funzione delle esigenze dei cittadini dei Comuni consorziati.

2. Il Consorzio nell'ambito degli scopi previsti dalla legge istitutiva assolve a tutte le funzioni delegate dalla regione e da altri enti e promuove l'acquisizione, anche mediante espropriazione per pubblica utilità, delle aree ed immobili individuati nel piano di coordinamento territoriale come necessarie al conseguimento delle finalità del parco.

3. La sede del Consorzio è a Montevecchia alla Cascina Butto.

**Titolo 2
ORGANI****Art. 3 – Organi del Consorzio**

1. Sono organi del Consorzio:

- l'assemblea consortile;
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente;
- il collegio dei revisori dei conti.

Art. 4 – Assemblea consortile

1. L'assemblea è costituita dai sindaci dei Comuni consorziati e dal Presidente della Provincia o da loro delegati scelti tra i consiglieri ed assessori comunali e provinciali.

2. La delega e la revoca della rappresentanza per la partecipazione all'assemblea devono avvenire per iscritto.

3. Ciascun ente associato aderisce al Consorzio con responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata nel successivo comma.

4. Il rappresentante dell'ente esercita, in assemblea, le prerogative di voto in misura proporzionale alle quote stesse determinate in proporzione al territorio inserito nel parco (peso doppio) e contribuzione economica (peso semplice) determinate sulla base della popolazione come previsto al successivo art. 19 comma 1 lettera a):

- Comune di Sirtori: 5,70%
- Comune di Perego: 7,32%
- Comune di Rovagnate: 6,44%
- Comune di Olgiate Molgora: 9,47%

- Comune di Montevecchia: 13,21%
- Comune di Cernusco Lombardone: 5,48%
- Comune di Lomagna: 5,45%
- Comune di Missaglia: 14,24%
- Comune di Osnago: 6,22%
- Comune di Viganò: 1,87%
- Comune di Merate: 9,60%
- Provincia di Lecco: 15,00%
- totale: 100,00%.

Art. 5 - Attribuzioni dell'assemblea

1. L'assemblea approva gli indirizzi generali e i programmi tecnico-finanziari per l'attività del Consorzio.
2. Rientrano in particolare nelle attribuzioni dell'assemblea:
 - a) l'elezione a maggioranza assoluta dei voti del presidente;
 - b) l'elezione a maggioranza assoluta dei voti dei membri del Consiglio di Amministrazione che debbono essere scelti tra persone esterne all'assemblea ma residenti nei Comuni consorziati;
 - c) la nomina del collegio dei revisori dei conti e del suo presidente;
 - d) la nomina dell'eventuale comitato tecnico scientifico;
 - e) l'approvazione della dotazione organica;
 - f) l'approvazione di proposte agli enti consorziati di modificazione del presente Statuto;
 - g) l'approvazione del bilancio di previsione, del conto consuntivo, dei contributi a carico degli enti consorziati;
 - h) la determinazione del rimborso spese al presidente e agli amministratori del Consorzio essendo esclusa ogni indennità di carica;
 - i) l'acquisto e alienazione di immobili e l'eventuale assunzione di mutui;
 - l) l'adozione della proposta di piano territoriale e dei piani di gestione del parco e l'approvazione dei piani attuativi di settore;
 - m) la compilazione degli elenchi delle bellezze naturali, ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497;
 - n) il parere sull'ammissione di altri Comuni o della provincia che presenteranno richiesta;
 - o) la revoca, con maggioranza assoluta dei voti, del Consiglio di Amministrazione e del presidente.

Art. 6 - Funzionamento dell'assemblea

1. L'assemblea si riunisce in via ordinaria almeno due volte l'anno per l'approvazione del bilancio di previsione e del conto consuntivo.
2. L'assemblea può riunirsi in via straordinaria per deliberazione del Consiglio di Amministrazione o su richiesta scritta e motivata di almeno un terzo dei suoi componenti.
3. L'assemblea è convocata dal presidente che ne formula l'ordine del giorno.
4. Gli avvisi di convocazione devono contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza, unitamente all'ordine del giorno, e devono essere recapitati almeno cinque giorni prima della seduta, nelle sessioni ordinarie; tre giorni prima nelle sessioni straordinarie e 24 ore nei casi di convocazione urgente.
5. Contestualmente al recapito della convocazione deve essere data notizia della riunione, con avviso da pubblicarsi all'albo pretorio del Consorzio. Presso la segreteria del Consorzio devono essere depositati gli atti relativi all'ordine del giorno, a disposizione dei componenti dell'assemblea e dei consiglieri degli enti aderenti al Consorzio.
6. L'assemblea è validamente costituita con l'intervento di tanti componenti che rappresentino almeno la metà delle quote di partecipazione del Consorzio. In caso di seduta deserta, l'organo può deliberare in seconda convocazione da tenersi in giorno diverso sugli stessi argomenti iscritti nella prima adunanza, con la presenza di almeno un terzo delle quote rappresentative, fatta eccezione per l'approvazione degli atti fondamentali per i quali occorre il quorum di cui sopra.
7. Le deliberazioni sono assunte con la maggioranza del 51% purché alla formazione di tale maggioranza partecipino i voti di almeno sette Enti. Le variazioni al PTC che coinvolgono modifiche urbanistiche per i singoli Comuni potranno essere assunte

solo dopo aver acquisito il parere favorevole del Comune interessato.

8. Le assemblee sono pubbliche ed alle deliberazioni dell'assemblea sono applicate le norme previste dalla legge, dallo Statuto e dal regolamento.

9. Gli adempimenti preparatori delle sedute sono curati dal segretario, il quale assiste alle sedute stesse e redige i relativi verbali, sottoscrivendoli con il presidente, provvedendo altresì alle formalità successive.

10. Il presidente dovrà riunire l'assemblea, in un termine non superiore a 20 giorni, quando ne sia fatta richiesta dai membri della stessa che rappresentino almeno un terzo delle quote, iscrivendo all'ordine del giorno gli argomenti proposti per l'esame e le conseguenti determinazioni. In caso di omissione, l'interessato informa il prefetto per l'adozione dei provvedimenti sostitutivi.

Art. 7 - Composizione e durata del Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione è composto dal presidente del Consorzio nominato dall'assemblea e da 8 membri eletti dall'assemblea, scelti fra persone esterne ai membri dell'assemblea tra persone residenti sul territorio dei Comuni facenti parte del Consorzio ed aventi i requisiti per l'eleggibilità a consigliere comunale ed in modo da consentire la più ampia partecipazione degli enti consorziati. Alla Provincia di Lecco, che non parteciperà pertanto alla successiva votazione, compete la nomina di un membro del Consiglio di amministrazione. Per la nomina dei sette membri del Consiglio di Amministrazione si procederà come segue:

- a) verrà compilata una lista di 11 nominativi formata dai candidati proposti da ciascun comune. Tale lista verrà votata dall'assemblea con la maggioranza di cui al precedente art. 6 punto 7;
- b) successivamente, in una seconda votazione, ciascun Comune disporrà di tanti voti quanti sono i punti di partecipazione percentuale così come definiti dall'art. 4 dello Statuto e potrà liberamente attribuirli ad uno o più candidati della lista sino ad un massimo di sette membri.

Risulteranno eletti consiglieri i sette della lista che avranno ottenuto il maggior numero di voti.

2. Quando per dimissioni o per altre cause venga a mancare uno o più dei componenti del Consiglio di Amministrazione, l'assemblea provvede alla sostituzione entro tre mesi dalla vacanza con la medesima procedura di cui al precedente punto 1.

3. Il Consiglio di Amministrazione dura in carica per 5 anni e fino alla prima assemblea successiva a tale scadenza che provvederà al rinnovo.

Art. 8 - Attribuzioni del Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione, ferme le competenze dell'assemblea di cui al precedente art. 5, e secondo gli indirizzi forniti dall'assemblea, provvede a quanto possa occorrere per l'amministrazione del Consorzio e per il conseguimento delle sue finalità.

2. Rientrano in particolare nelle attribuzioni del Consiglio di Amministrazione:

- a) la nomina del direttore e del segretario del Consorzio;
- b) la predisposizione del bilancio di previsione e del conto consuntivo di ciascun esercizio finanziario per la presentazione all'assemblea;
- c) l'assunzione del personale;
- d) l'autorizzazione al presidente a stare in giudizio;
- e) la nomina delle commissioni tecnico-consultive, nonché il conferimento di incarichi di studio e di ricerca, di collaborazione amministrativa, tecnica, operativa e la determinazione dei relativi compensi;
- f) le funzioni amministrative delegate al Consorzio, di cui alla l.r. 15 aprile 1975 e quelle subdelegate di cui alla legge 29 giugno 1939 n. 1497 ad eccezione della compilazione degli elenchi delle bellezze naturali;
- g) la fissazione di tariffe e prezzi per i servizi prestati;
- h) l'approvazione dei regolamenti amministrativi e tecnici;
- i) l'approvazione del regolamento del personale;
- j) ogni altro potere non espressamente attribuito all'assemblea.

Art. 9 – Funzionamento del Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce in via ordinaria di norma una volta al mese.

2. Il Consiglio di Amministrazione può riunirsi in via straordinaria ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario o lo richiedano per iscritto due componenti o il direttore.

3. Le convocazioni sono disposte dal presidente con lettera o fac simile e spedita almeno una settimana prima dell'adunanza. In caso d'urgenza la convocazione può essere effettuata fino a 24 ore prima della riunione mediante telegramma, fonogramma o fac-simile.

4. Le adunanze sono valide con l'intervento della maggioranza dei componenti.

5. Le deliberazioni vengono legalmente prese a maggioranza dei presenti. In caso di parità di voto, se la votazione è palese, prevale il voto del presidente.

Art. 10 – Prerogative e responsabilità degli amministratori

1. Al presidente ed agli altri amministratori del Consorzio per quanto attiene le aspettative ed i permessi, si applicano, con rinvio ricettivi, le norme previste dal d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

2. Agli amministratori si applicano, altresì le norme vigenti in materia di responsabilità previste per gli organi degli enti locali.

3. Il Consorzio assicura l'assistenza legale agli amministratori chiamati in giudizio, a condizione che non sussista conflitto con gli interessi dell'ente stesso e salvo rimborso delle spese in caso di condanna.

4. I componenti degli organi collegiali debbono astenersi dal partecipare alle deliberazioni nelle quali abbiano interesse proprio o di loro parenti o affini sino al quarto grado civile.

5. Ai Consiglieri non è dovuto alcun compenso.

Art. 11 – Presidente del Consorzio

1. Il presidente è il legale rappresentante del Consorzio. È nominato dall'assemblea. Deve essere residente nel territorio dei Comuni consorziati, ed avere i requisiti di eleggibilità a consigliere comunale.

2. In particolare il presidente:

- convoca e presiede l'assemblea ed il Consiglio di Amministrazione e ne firma i processi verbali, in unione al segretario;
- rappresenta il Consorzio di fronte agli enti locali, le autorità regionali e statali ed i terzi e dinanzi alle autorità amministrative e giudiziarie, previa l'autorizzazione a norma dello statuto;
- ha i poteri ordinatori e di rappresentanza che la legge regionale o le varie leggi delegano al Consorzio;
- rilascia le autorizzazioni, i nulla osta ed i pareri di competenza consortile;
- può delegare, per singole materie o per categorie di affari le sue competenze ad uno o più componenti del Consiglio di Amministrazione o al direttore;
- sovrintende e coordina l'attività del consiglio, stimolando l'attività dei singoli consiglieri;
- firma i mandati di pagamento e gli ordinativi di riscossione in unione al segretario o al direttore;
- stipula i contratti e le convenzioni deliberati dal Consiglio di Amministrazione;
- attende a quegli altri adempimenti che gli siano demandati per legge o per statuto;
- adotta, in caso di necessità ed urgenza e sotto la sua responsabilità, provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione da sottoporre alla ratifica del Consiglio di Amministrazione stesso nella sua prima adunanza successiva.

3. In caso di assenza od impedimento del presidente lo sostituisce il componente del Consiglio di Amministrazione più anziano di età.

4. Il presidente dura in carica 5 anni e fino alla prima assemblea successiva a tale scadenza che provvederà al rinnovo.

5. Al presidente non è dovuto alcun compenso.

Art. 12 – Direttore

1. Il Consorzio provvede alla nomina del direttore secondo le disposizioni e con le competenze di cui all'art. 8 della l.r. 26/96 punti 1, 2, 3, 4, 5 e 6 e successive modificazioni.

Art. 13 – Il segretario

1. È prevista (salvo quanto al punto 4), ai sensi dell'art. 8 della l.r. 26/96 punto 8, la figura del segretario consortile.

2. Il segretario consortile è incaricato dal Consiglio di amministrazione, anche a termine, ed a tempo parziale.

3. Il segretario sovrintende la gestione amministrativa e contabile del Consorzio, partecipa alle riunioni del consiglio e dell'assemblea redigendone i relativi verbali ed esprime i pareri previsti dalla legge.

4. In assenza del Segretario o qualora il C.d.A. non ritenesse di nominarlo, le sue funzioni sono svolte dal Direttore.

Art. 14 – Collegio dei revisori dei conti

1. Il collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri di cui almeno uno, quale presidente, iscritto all'albo ufficiale dei revisori dei conti, nominato dall'assemblea su designazione rispettivamente dell'assemblea stessa (2 membri), e della giunta regionale (1 membro), purché prestino servizio e risiedano nella provincia di Lecco.

2. Al presidente del collegio dei revisori dei conti di cui al comma 1 spettano i compensi previsti dagli artt. 37 e 38 del d.P.R. 10 ottobre 1994, n. 645 «Regolamento recante la disciplina degli onorari, delle indennità e dei criteri per il rimborso delle spese per le prestazioni professionali dei dottori commercialisti. Ai componenti del collegio di cui al comma 1 spetta un gettone di presenza pari all'importo determinato ai sensi dell'art. 26, comma 3, della l.r. 10 marzo 1995, n. 10 «Revisione dell'ordinamento del personale regionale».

3. Il collegio dei revisori dura in carica tre anni ed i revisori possono essere nominati per non più di due mandati consecutivi.

4. Il collegio dei revisori controlla la gestione finanziaria del Consorzio, redige le relazioni sul bilancio e sul conto consuntivo e vigila sulla regolarità ed efficienza dell'amministrazione.

Art. 15 – Comitato tecnico-scientifico

1. Per garantire un adeguato supporto specialistico ai programmi dei parchi, il Consiglio di Amministrazione degli enti gestori può prevedere l'istituzione di un comitato tecnico-scientifico, composto da un numero massimo di 7 componenti.

2. La Giunta regionale con propria deliberazione determina i criteri qualitativi di individuazione dei membri del comitato, comprendente esperti anche indicati dalle associazioni protezionistiche, turistiche, ricreative e sportive presenti nel territorio del parco.

3. Ai componenti del comitato spetta un gettone di presenza per ciascuna seduta non superiore agli importi determinati ai sensi dell'art. 18 della l.r. n. 20/2008.

Art. 16 – Commissioni di studio

1. Il Consorzio può avvalersi di commissioni consultive temporanee, istituite, su singoli problemi, dal Consiglio di Amministrazione.

Titolo 3**AMMINISTRAZIONE****Art. 17 – Personale**

1. Il Consorzio avrà propri uffici tecnici ed amministrativi, la cui articolazione e disciplina verrà determinata con apposito organico.

2. Il Consorzio, nei limiti e secondo le modalità stabilite dall'apposito regolamento, assume il personale necessario allo svolgimento del servizio.

3. Lo stato giuridico, normativo ed il trattamento economico e previdenziale del personale sono regolati dalla legge.

Art. 18 – Mezzi finanziari

1. Il Consorzio provvede al raggiungimento dei suoi scopi con i seguenti mezzi:

- finanziamenti ordinari e straordinari dello Stato, della Regione Lombardia e dell'amministrazione provinciale;
- rendite patrimoniali e somme ricavate dai mutui;
- proventi derivanti dalla gestione di attrezzature e servizi prestati;
- contributi degli enti consorziati così come determinati annualmente dall'assemblea consortile;
- proventi derivanti dall'applicazione di sanzioni amministrative, quelli derivanti da atti di liberalità e quelli derivanti dalle attività economiche svolte dal Consorzio.

2. Il Consorzio si avvarrà, previa apposita convenzione, del servizio di tesoreria di un istituto di credito che abbia uno sportello od apra un apposito sportello di tesoreria nel Comune sede del Consorzio.

Art. 19 – Contributi degli enti consorziati

1. Trattandosi di parco regionale le spese per il funzionamento del Consorzio e quelle sostenute per l'espletamento di funzioni e compiti affidatigli sono a carico della Regione Lombardia. Le spese che non venissero coperte dalla Regione Lombardia o dai contributi di cui ai punti a), b), c) dell'articolo precedente verranno così ripartiti:

- le spese generali per la gestione ed il funzionamento del Consorzio sono ripartite fra i Comuni consorziati in proporzione alla popolazione residente al 31 dicembre precedente con un massimo di € 1,10 per abitante. L'amministrazione provinciale contribuisce con una somma pari al 35% della quota versata dai Comuni. Tali importi possono essere modificati in sede di votazione del bilancio preventivo solo all'unanimità;
- le spese inerenti gli investimenti per la realizzazione delle infrastrutture non coperte da contributi della Regione saranno ripartiti fra tutti gli enti consorziati secondo le percentuali di cui al precedente articolo 4.

2. Al fine di consentire un corretto riparto delle spese il Consiglio di Amministrazione dovrà inviare alle amministrazioni consorziate (che dovranno inviare le loro osservazioni al Consorzio nei 25 giorni successivi), lo schema di bilancio preventivo almeno trenta giorni prima della scadenza di legge prevista per l'approvazione da parte dell'assemblea.

3. I contributi degli enti consorziati dovranno essere versati di norma in due rate annuali con scadenza il 10 febbraio e il 10 luglio. Il Consiglio di Amministrazione potrà richiedere, in funzione delle necessità del Consorzio, versamenti secondo scadenze diverse.

Art. 20 – Esercizio finanziario e bilancio

1. L'esercizio finanziario del Consorzio ha inizio l'1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

2. Il bilancio di previsione economico e finanziario di ciascun esercizio deve essere approvato entro il termine stabilito dalla legge.

3. Il bilancio deve essere deliberato in pareggio.

4. Il bilancio consuntivo di ciascun esercizio deve essere approvato entro il 30 giugno dell'anno successivo.

Titolo 4 PARTECIPAZIONE

Art. 21 – Partecipazione di enti ed associazioni

1. Nella realizzazione delle finalità statutarie, il Consorzio garantisce la più ampia partecipazione degli enti e delle associazioni interessate, promuovendo incontri periodici e pubblicizzando i suoi programmi di attività.

2. Al Consorzio si applicano le norme contenute negli artt. 8, 9 e 10 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e la legge 7 agosto 1990, n. 241, concernenti la partecipazione ed il diritto di accesso.

3. A tutti i Comuni facenti parte del Consorzio devono essere trasmessi a cura del segretario entro 30 gg., l'elenco dei provvedimenti assunti nel mese dal Consiglio di Amministrazione.

4. Al fine di garantire agli Enti un costante collegamento con il Consorzio Parco, gli Enti che non abbiano un proprio rappresentante nel C.d.A., nomineranno un uditor che quale parteciperà, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di amministrazione.

Art. 22 – Servizio volontario di vigilanza ecologica

1. È istituito nell'ambito del parco il servizio volontario di vigilanza ecologica, ai sensi della l.r. 28 febbraio 2005, n. 9 e sue successive modificazioni ed integrazioni.

2. Le guardie ecologiche volontarie (GEV) collaborano con il personale del Consorzio alla vigilanza sull'osservanza dei divieti e delle prescrizioni in materia di tutela dell'ambiente naturale nel territorio del parco.

3. Responsabile del servizio di vigilanza ecologica è il direttore, ovvero persona nominata dal Consiglio di Amministrazione avente i requisiti di competenza e capacità.

4. Compete al responsabile del servizio di vigilanza ecologica:

- la redazione dei programmi di lavoro e l'organizzazione dei turni di servizio;

- la predisposizione degli ordini di servizio;
- la ricezione dei rapporti di servizio e dei verbali relativi alla trasgressione e la loro trasmissione alle autorità competenti;
- la conservazione a manutenzione dei mezzi e delle dotazioni destinate al servizio di vigilanza ecologica;
- la predisposizione del rapporto annuale sullo stato di conservazione dell'ambiente naturale nel territorio del parco, da trasmettere alla Giunta regionale ai sensi dell'art. 26, 4° comma della l.r. n. 86 del 30 novembre 1983;
- le altre funzioni previste dal regolamento sul servizio volontario di vigilanza ecologica.

5. Compete al Consiglio di Amministrazione l'organizzazione dei corsi di formazione delle guardie ecologiche, la stipula dei contratti di assicurazione delle guardie ecologiche volontarie.

Titolo 5 DISPOSIZIONI FINALI

Art. 23 – Pubblicità degli atti

1. Per la pubblicità degli atti del Consorzio, l'affissione all'albo pretorio istituito presso la sede ufficiale del Consorzio, fa fede ai fini delle disposizioni stabilite dalla legislazione sugli enti locali.

Art. 24 – Devoluzione del patrimonio

1. Alla cessazione o in caso di scioglimento del Consorzio qualora la gestione del parco regionale di Montevicchia e Valle del Curone non abbia a proseguire con apposito ente, il suo patrimonio verrà devoluto agli enti consorziati secondo criteri da stabilirsi dall'assemblea, e/o dalla Regione Lombardia nell'ambito delle rispettive competenze.

Art. 25 – Richiamo alle leggi

1. Per quanto non sia nel presente statuto diversamente disposto, si osservano, nell'amministrazione e nel funzionamento del Consorzio, le norme stabilite dal d.lgs. 267/2000, l. 394/91, l.r. 86/83, l.r. 26/96 e di ogni altra disposizione legislativa nazionale o regionale in materia di consorzi ed aree protette successivamente approvata.

(BUR20090164)

(5.3.0)

D.g.r. 7 agosto 2009 - n. 8/10124

Determinazioni in merito alle modalità e alle tariffe per il rilascio delle Autorizzazioni Integrate Ambientali (art. 9, comma 4, d.m. 24 aprile 2008)

LA GIUNTA REGIONALE

Richiamati:

– la Direttiva 2008/1/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 gennaio 2008 che abroga e sostituisce la Direttiva 96/61/CE sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento (IPPC);

– il d.lgs. n. 59 del 18 febbraio 2005, «Attuazione integrale della Direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento» e s.m.i.;

– la legge regionale 11 dicembre 2006, n. 24 «Norme per la prevenzione e riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela della salute e dell'ambiente» e la legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 «Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche» e s.m.i., con specifico riferimento alle disposizioni ivi contenute in materia di Autorizzazione Integrale Ambientale (AIA);

Visto, in particolare, il decreto 24 aprile 2008 del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministeri dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, che, in attuazione dell'articolo 18, comma 2, del d.lgs. 59/05, disciplina, tra l'altro, le modalità, anche contabili, e le tariffe da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti dalla normativa IPPC, a carico dei gestori degli impianti, ai sensi degli artt. 11, comma 3 e 18, comma 1, del medesimo d.lgs. 59/05;

Richiamato l'articolo 9, comma 4, del suddetto d.m. 24 aprile 2008, ai sensi del quale le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nel rispetto dei principi di cui al decreto stesso, in considerazione delle specifiche realtà rilevate nei rispettivi territori, possono adeguare e integrare le tariffe ivi definite, da applicare per la conduzione delle istruttorie di competenza e dei relativi controlli;